

SETTORE

IVA

**AUTO SOGGETTI DISABILI CON “ESIBIZIONE”
DOCUMENTAZIONE DOPO L’ACQUISTO**

RIFERIMENTI

- N. 31, Tabella A, Parte II, DPR n. 633/72
- Risposta interpello Agenzia Entrate 1.2.2021, n. 69

IN SINTESI

Rispondendo ad uno specifico interpello, dopo aver riepilogato i principali contenuti della normativa e prassi di riferimento, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'agevolazione, consistente nell'applicazione dell'aliquota IVA ridotta del 4%, prevista per l'acquisto di un veicolo da parte / per un soggetto disabile, può trovare applicazione anche se la documentazione richiesta è esibita successivamente all'acquisto.

In tal caso al momento dell'acquisto del veicolo il cedente emette una fattura con IVA al 22% e all'esibizione della prescritta documentazione potrà emettere una nota di credito, a condizione che ciò avvenga entro un anno dall'acquisto.

SERVIZI COLLEGATI

settimana **professionale**

SO
fisco
SCHEDE OPERATIVE

ilnotiziario



RIPRODUZIONE VIETATA

Per l'acquisto di veicoli da parte di un soggetto disabile / familiare di cui il disabile è fiscalmente a carico, nonché per l'adattamento degli stessi, è prevista una specifica agevolazione consistente nell'applicazione dell'aliquota IVA ridotta del 4%. In particolare il n. 31, Tabella A, Parte II, DPR n. 633/72, prevede l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta del 4% alle cessioni di



*“**motoveicoli** di cui all'articolo 53, comma 1, lettere b), c) ed f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché **autoveicoli** di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), c) ed f), dello stesso decreto, di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico, anche prodotti in serie, adattati per la locomozione dei **soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte o impedito capacità motorie permanenti, ceduti ai detti soggetti o ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico, nonché le prestazioni rese dalle officine per adattare i veicoli, anche non nuovi di fabbrica, compresi i relativi accessori e strumenti necessari per l'adattamento, effettuate nei confronti dei soggetti medesimi; autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), c) ed f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico, ceduti a soggetti non vedenti e a soggetti sordomuti, ovvero ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico**”.*

Rispondendo ad uno specifico interpello, l'Agenzia delle Entrate con la Risposta 1.2.2021, n. 69 ha riepilogato le condizioni alle quali tale agevolazione IVA è subordinata ed ha ammesso la possibilità di **fornire la documentazione richiesta anche successivamente all'acquisto**, fermo restando che i requisiti richiesti devono sussistere fin dall'acquisto.

REQUISITI OGGETTIVI / SOGGETTIVI

Per poter fruire dell'agevolazione in esame è necessario soddisfare specifici requisiti, alcuni riguardanti la situazione di disabilità del soggetto che acquista / per il quale è acquistato il veicolo, altri attinenti le caratteristiche del veicolo. In particolare, per quanto riguarda i requisiti soggettivi si rammenta che:

- rientrano tra i possibili beneficiari:
 - **non vedenti e sordi**;
 - disabili con **handicap psichico o mentale di gravità tale da determinare il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento**. Tali soggetti, inclusi tra i possibili beneficiari in esame dall'art. 30, comma 7, Legge n. 388/2000, rientrano tra i soggetti di cui all'art. 3, Legge n. 104/92;
 - **disabili con grave e permanente limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni**. Anche tali soggetti sono stati inclusi tra i possibili beneficiari ad opera del citato art. 30 e rientrano tra i soggetti di cui all'art. 3, Legge n. 104/92;
 - disabili con **ridotte o impedito capacità motorie** di cui all'art. 8, Legge n. 449/97. Per tali soggetti, per i quali **non si configura la “grave limitazione della capacità di deambulare”** l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta del 4% **è subordinata all'adattamento funzionale del veicolo** alle necessità del portatore di handicap;
- è necessario che la situazione sia **documentata dalla certificazione rilasciata da una Commissione medica attestante la condizione di disabilità** (oltre al certificato di attribuzione dell'indennità di accompagnamento per i disabili psichici o mentali).

In merito, nella Risposta n. 69 in esame, l'Agenzia rammenta che, come specificato nella Circolare 23.4.2010, n. 21/E, per le persone con uno “stato di handicap **grave**” che determina la limitazione **permanente** della capacità di deambulazione, è sufficiente “una certificazione di invalidità, rilasciata da una commissione medica pubblica, attestante specificatamente «l'impossibilità a deambulare in modo autonomo o senza l'aiuto di un accompagnatore», **sempreché il certificato di invalidità faccia esplicito riferimento anche alla gravità della patologia**. È

possibile, pertanto, prescindere dall'accertamento formale della gravità dell'handicap da parte della commissione medica di cui all'art. 4 della legge n. 104 del 1992".

Inoltre, per i **disabili con ridotte o impedito capacità motorie**, è richiesta anche la patente di guida / foglio rosa "speciale" e la prescrizione degli adattamenti rilasciata dalla Commissione medica per le patenti;

- il soggetto interessato deve altresì attestare, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, che **nel quadriennio precedente** non è stato acquistato altro veicolo usufruendo della medesima agevolazione ovvero il veicolo già acquistato è stato rubato e non ritrovato / demolito con conseguente cancellazione dal PRA;
- per gli **acquisti effettuati dal familiare** del disabile, è necessaria la documentazione (mod. 730 / REDDITI) dalla quale risulti che **il disabile è fiscalmente a carico dell'intestatario del veicolo**.

Per quanto riguarda le caratteristiche del veicolo oggetto dell'acquisto, come previsto dal n. 31 sopra riportato, l'aliquota IVA ridotta del 4% è applicabile ai veicoli e motoveicoli, sia nuovi che usati:

- di cilindrata pari o inferiore a 2.000 cc se con motore a benzina / ibrido;
- di cilindrata pari o inferiore a 2.800 cc se con motore a diesel / ibrido;
- di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico.

Come sopra evidenziato, l'adattamento del veicolo è necessario solo per i soggetti con **ridotte o impedito capacità motorie** per i quali non sussiste la **"grave limitazione"** della capacità di deambulare".

APPLICAZIONE DELL'ALiquOTA IVA RIDOTTA DEL 4%

Per l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta del 4%, nella Risposta n. 69 in esame l'Agenzia, dopo aver rammentato che già in passato, ed in particolare nella Circolare 31.7.98, n. 197/E, è stato specificato che **le predette certificazioni attestanti lo stato di disabilità "devono essere esibite al venditore all'atto dell'acquisto del veicolo"**, aggiunge la seguente precisazione:



"tuttavia, il contribuente può assolvere al proprio onere probatorio in un momento successivo all'acquisto, mediante l'esibizione della documentazione attestante il possesso, al momento dell'acquisto dell'autovettura, dei requisiti richiesti dalla legge per poter fruire dell'aliquota iva ridotta".

In altre parole, pertanto, per l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta del 4% **l'acquirente**:

- **deve possedere al momento dell'acquisto i requisiti richiesti** (disabilità certificata con le attestazioni sopra citate);
- **ha la possibilità di fornire al cedente** (ad esempio, concessionaria auto) **la documentazione richiesta anche in un momento successivo** rispetto all'acquisto.

DOCUMENTAZIONE FORNITA IN UN MOMENTO SUCCESSIVO ALL'ACQUISTO

Qualora l'acquirente del veicolo non sia in grado di fornire la documentazione richiesta all'acquisto, come nel caso oggetto della citata Risposta n. 69 nel quale è in corso il rilascio della specifica documentazione da parte della Commissione medica, l'Agenzia conferma che il cedente:

- deve applicare l'aliquota IVA ordinaria (22%) alla cessione del veicolo;
- può emettere una nota di credito nel momento in cui l'acquirente esibisce la documentazione per l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta del 4%.



Va considerato che, ai sensi dell'art. 26, comma 3, DPR n. 633/72, per il cedente, l'emissione della nota di variazione in diminuzione al fine di ridurre l'IVA a debito, deve avvenire al massimo entro un anno dalla cessione "originaria".

Decorso tale termine l'emissione della nota di variazione è preclusa. Tuttavia, entro due anni dal versamento o dal verificarsi del presupposto per la restituzione, l'IVA "non dovuta" risultante dall'applicazione della minor aliquota IVA (4% anziché 22%) può essere oggetto di richiesta di rimborso ai sensi dell'art. 30-ter, DPR n. 633/72.

